

STATUTO
CORO POLIFONICO HISTONIUM "BERNARDINO LUPACCHINO DAL VASTO"
Associazione di Promozione Sociale (APS)

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, COMUNICAZIONI E DOMICILIO SOCI

Costituzione

Con Atto del Notaio Dottor Procuratore Massimo Zanolini, n.2428 del Repertorio, n.180 del Fascicolo 180 del 26 febbraio 1976, continuata con Statuto Ufficio del Registro 314/III il 17 febbraio 1997, fondata già nel 1973, è stata costituita l'Associazione culturale "CORO POLIFONICO HISTONIUM BERNARDINO LUPACCHINO DAL VASTO" che per effetto del D.lgs. del 3 Luglio 2017 n. 117 diventa Ente del Terzo Settore assumendo la forma di Associazione di Promozione Sociale (APS).

Sede

L'Associazione ha sede in Vasto (CH) alla via Vittorio Veneto n. 15 e a mezzo di specifica delibera dell'organo di Amministrazione possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale oltre che istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'unione europea. La sede potrà essere spostata con apposita delibera del consiglio di amministrazione in altra sede, seguendo il domicilio del presidente pro tempore oppure specifica sede dell'Associazione, sempre nel comune di Vasto.

Disciplina

L'APS è disciplinata dal presente statuto, dagli artt. 14-42 del C.C, ed agisce nel rispetto del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i, delle relative norme di attuazione, delle norme vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Periodo transitorio

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi Coro Polifonico Histonium "Bernardino Lupacchino dal Vasto" APS.

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" potranno comunque essere inseriti nella

denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Durata

L'APS ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ed ha sede legale nel Comune di Vasto in Via Vittorio Veneto, 15.

Pubblicità

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'APS ai Soci e agli utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale dell'APS, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

L'APS tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

Art. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Territorio

L'APS promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

Finalità

L'APS CORO POLIFONICO HISTONIUM "BERNARDINO LUPACCHINO DAL VASTO" svolge la sua attività nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Così come indicato all'art. 35 comma 1 del D.lgs. 117/2017 l'APS svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Attraverso il proprio impegno l'APS CORO POLIFONICO HISTONIUM "BERNARDINO LUPACCHINO DAL VASTO" si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all'art.5 comma 1 D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117:

- d): "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa";

- i): "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";

- k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

L'APS CORO POLIFONICO HISTONIUM "BERNARDINO LUPACCHINO DAL VASTO" si prefigge di perseguire finalità di diffusione, promozione e pratica della musica, in particolare quella vocale e corale, incrementando il livello culturale ed il benessere in genere della società civile. L'attività musicale, corale o altra, svolta dai soci sarà esclusivamente amatoriale.

Nello specifico l'APS per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei propri soci volontari, si propone di:

- diffondere e riscoprire la musica popolare, popolare e polifonica di tutti i tempi, e di promuovere la partecipazione a manifestazioni musicali e canore, con esclusione di ogni finalità di lucro ed al solo fine di contribuire alla elevazione delle condizioni culturali, morali e spirituali della nostra società; l'attività non può essere subordinata a criteri politici, confessionali e di qualsivoglia genere, che non sia contemplato nel presente Statuto;
- favorire e promuovere la pratica del canto corale attraverso attività di studio, preparazione e prove per eseguire programmi di musica polifonica sacra, profana, musica popolare etc.;
- individuare, sollecitare, promuovere e realizzare iniziative volte al miglioramento tecnico-musicale della coralità amatoriale (corsi per direttori di coro, corsi di preparazione musicale e vocale per cantori, seminari di studio e convegni sulla pratica e la cultura corale, etc.);
- favorire e promuovere incontri corali ad ogni livello e sviluppare forme di collaborazione, di coproduzione e di coordinamento fra le diverse realtà che operano nel settore musicale;
- organizzare, ove e quando possibile, senza escludere la collaborazione di altri organismi, concorsi, rassegne, manifestazioni e concerti;
- produrre, divulgare, pubblicare e promuovere testi, rappresentazioni musicali, teatrali, performance e creazioni multimediali;
- organizzare seminari e conferenze, incontri e dibattiti sui temi della musica, dell'arte e della cultura;
- sviluppare, ove possibile, iniziative di collegamento e di collaborazione con Enti pubblici e privati, Associazioni e Istituzioni musicali, culturali e scolastiche (quando si ritenga necessaria la qualificazione dell'attività corale quale mezzo propedeutico e primario dell'Educazione Musicale), nonché con operatori musicali che agiscono nel territorio;
- organizzare laboratori musicali, teatrali e di arte, seminari, corsi, stage ed iniziative similari;

Lupacchino

Bene di bene

- promuovere lo svolgimento di iniziative e attività culturali, musicali, teatrali atte a consentire una più elevata qualità della vita;
- sviluppare rapporti e collaborazioni con organizzazioni corali regionali, nazionali e internazionali non escludendo l'adesione a tali organizzazioni;
- promuovere, diffondere e far conoscere la propria attività nel rispetto della normativa vigente e del presente statuto e ogni altra attività tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali.

L'APS può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, così come previsto dall'art. 6 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati iscritti nell'apposito registro.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità con le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

Art. 3 - I SOCI

L'Associazione può avere un numero illimitato di associati ma in ogni caso il numero degli stessi non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 comma 1 del codice del terzo settore.

Possono essere Soci dell'APS:

- le persone fisiche, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione, che condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- i minorenni la cui domanda di ammissione deve essere presentata, sottoscritta e controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Essi partecipano alla vita associativa per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente statuto;
- altri Enti del Terzo Settore.

L'adesione all'APS è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini previsti dall'Assemblea.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione.

I soci si distinguono in:

Soci fondatori - sono quelle persone che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

APS
Bene

Soci ordinari - sono quelle persone che condividono le finalità dell'APS e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Per essere ammessi come Soci è necessario presentare domanda di ammissione all'Organo di Amministrazione o alla persona incaricata, dichiarando di attenersi al Presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

La pre-iscrizione decorre dalla data di deliberazione dell'Organo di amministrazione che accoglie la richiesta.

L'ammissione definitiva del socio persona fisica, con relativa iscrizione nel registro degli associati, è subordinata all'effettuazione di un periodo di prova di durata non superiore a sei mesi.

Durante tale periodo l'Organo di amministrazione valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento l'effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo, l'Organo di amministrazione decide l'accoglimento o il rigetto della richiesta d'ammissione. In caso di rigetto della richiesta d'ammissione il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'Assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

In caso di domanda di ammissione da associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

L'accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenze penali di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- morte;
- interdizione o inabilitazione;
- comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'Associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate;
- il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti dell'Associazione ed il mancato pagamento della quota associativa per 2 anni consecutivi;
- la non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese all'Associazione o di alcuna di esse;
- la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi dell'Associazione;

Lupacchino

Bene

- la mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento.

L'Organo di amministrazione delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio. Avverso tali determinazioni del consiglio l'interessato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'Assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Art. 5 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci (salvo quelli con diverse disposizioni definite nel regolamento) sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'APS;
- versare la quota associativa entro la scadenza stabilita;
- prestare la loro opera a favore dell'APS in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i Soci ordinari hanno diritto a:

- partecipare effettivamente alla vita dell'APS;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, i minorenni possono partecipare all'Assemblea ma il voto è delegato a uno dei genitori;
- accedere alle cariche associative, ad esclusione dei minori di anni 18;
- prendere visione di tutti gli atti deliberati, dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta presentata all'Organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

L'associato svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'APS le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Sono vietati rimborsi forfettari ma è tuttavia consentito, in particolari casi individuati dall'Organo di

amministrazione, un rimborso massimo di € 10 al giorno fino a 150 € al mese a fronte di autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 (art. 17, commi 3 e 4, D. Lgs. 117/2017).

Art. 6 - SOCI LAVORATORI

L'APS può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, secondo le modalità stabilite dall'art. 36 e dalla normativa vigente, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei

- lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 7 - SOCI VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi di volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale così come indicato nell'art. 17 del D.lgs. n. 117/2017 commi da 1 a 7. Tali volontari vanno iscritti nel registro dei volontari.

Così come indicato nell'art. 18 del codice del terzo settore l'APS assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'APS sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, Organo di Controllo (eventuale), revisore legale dei conti (eventuale)

Art. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'APS. Hanno diritto al voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, per i minorenni il voto è delegato ad uno dei genitori. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di 1(una) delega. È possibile partecipare all'Assemblea anche attraverso mezzi informatici, specificati in sede di convocazione.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o l'organo di amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. Le proposte degli associati, o del Direttore Artistico, devono essere presentate all'Organo di Amministrazione almeno tre giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'APS ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge i componenti dell'Organo di Amministrazione e, se previsti, degli Organi di controllo e di revisione legale dei conti;
- approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione dei Soci nel caso in cui venga richiesto dall'aspirante socio in seguito al diniego dell'Organo di Amministrazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione;

Lupacchino

Presidente

- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- esamina il programma e le attività dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello statuto;
- delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'APS e ratifica l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a quale ente del terzo settore, operante nello stesso ambito, esso andrà destinato in base alle sue finalità statutarie;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Il presidente è tenuto a convocare l'Assemblea degli associati per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Un decimo degli associati o tre membri dell'organo amministrativo possono chiedere per iscritto al presidente dell'organo amministrativo di convocare l'Assemblea degli associati. In tal caso, il presidente deve emettere avviso di convocazione dell'Assemblea entro tre giorni dalla ricezione della richiesta.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro dell'organo di amministrazione eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, il tipo di sessione Assembleare (ordinaria o straordinaria) o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo (anche telematico) della sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'APS sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'Atto Costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati e per la

Lupacchino

Diene

deliberazione riguardante lo scioglimento dell'APS e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere Assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 10 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'APS ed è eletto dall'Assemblea ogni 2 anni. Esso è composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 7 (sette) nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

Alla sua prima riunione, l'organo di amministrazione, con il voto favorevole di almeno cinque membri, attribuisce al suo interno le seguenti cariche:

- Presidente dell'Associazione;
- Vice-presidente;
- Tesoriere;
- Segretario.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

L'organo di amministrazione governa l'APS ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. **Il potere di rappresentanza all'esterno è attribuito al presidente.**

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I membri dell'organo di amministrazione rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'organo di amministrazione decadano dall'incarico, l'organo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero organo di amministrazione. Ove decada oltre la metà dei membri dell'organo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo di amministrazione.

All'organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

- proporre il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il tesoriere e il Direttore Artistico;
- assegnare compiti specifici ai membri dell'organo di amministrazione
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e il termine entro il quale va effettuato il versamento;
- elaborare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- curare la parte finanziaria e contrattuale;
- predisporre le linee programmatiche annuali;
- curare la selezione di candidati alla carica di Direttore Artistico;
- nominare il Direttore Artistico proponendone la ratifica all'Assemblea;
- esaminare il programma e le attività dell'Associazione;
- predisporre il bilancio sociale in base all'art. 15;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Segretario provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati, al disbrigo della corrispondenza e del protocollo, alla gestione dei contatti, delle comunicazioni e delle convocazioni, alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni delle assemblee.

Il Tesoriere provvede invece alla tenuta dei registri della contabilità dell'APS, nonché alla conservazione della documentazione relativa e alla gestione della cassa.

L'organo di amministrazione è convocato di regola ogni 6 (sei) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'organo di amministrazione.

I verbali di ogni adunanza dell'organo di amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Organo stesso.

L'organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'APS.

Art. 11 - DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico è il responsabile a livello programmatico ed esecutivo della politica culturale dell'Associazione; È nominato dall'organo di amministrazione, ratificato dall'Assemblea degli associati e resta in carica fino a revoca, a dimissioni o al decesso.

Il Direttore Artistico:

- predispone e gestisce i programmi artistici dell'Associazione;
- ha la responsabilità artistico/organizzativa delle prove e dei concerti, coadiuvato per la parte organizzativa dall'Organo di Amministrazione o da un delegato espressamente designato;
- esprime parere vincolante sull'ingresso dei cantori nel complesso corale;
- promuove e coordina l'attività didattica, di studio e di perfezionamento;
- promuove l'attività concertistica dell'Associazione nei circuiti italiani ed esteri, prendendo accordi con concertisti, professori d'orchestra, solisti, conferenzieri, etc.

Egli potrà, con parere favorevole dell'Organo di Amministrazione, chiamare anche elementi esterni per particolari manifestazioni di notevole importanza o per sostituire cantori assenti. Potrà, altresì, chiamare a dirigere il complesso corale altri direttori e nominare un Comitato Artistico formato da esperti nel campo musicale e corale esterni all'Associazione.

Parteciperà alle riunioni dell'Organo Amministrativo con parere consultivo.

Il Direttore Artistico potrà essere revocato in qualsiasi momento per comportamenti e azioni che compromettano il prestigio dell'Associazione.

Art. 12 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'APS trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative annuali nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria su proposta dell'organo di amministrazione;
- contributi annui al funzionamento, nella misura stabilita ogni anno dall'Assemblea ordinaria su proposta dell'organo amministrativo;
- versamenti volontari degli associati e partecipanti al complesso corale;
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali e di enti privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi di cui all'art. 7 D. Lgs. 117 del 3 Luglio 2017;

- entrate derivanti da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all'art. 6 D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017;
- beni mobili o immobili pervenuti all'APS a qualsiasi titolo;
- proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- proventi art. 85 del codice del terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa in conformità della normativa vigente.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'APS vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L'APS deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila) euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il Bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo e rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi e lo deposita presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Bilancio di esercizio, redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, può essere predisposto in base ad una rendicontazione per cassa, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Deve essere, inoltre, depositato presso la sede dell'APS entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Due 9 per l'istituto

- Nell'ambito del rendiconto annuale e, indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio,
- l'Organo di Amministrazione documenta adeguatamente ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese di natura strumentale e secondaria delle attività ex art. 6 Dlgs 117/2017.

Art. 14 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

Composizione, durata in carica e funzionamento

Nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017, l'AI S è obbligata a nominare un Organo di Controllo,

1. qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. (revisori legali iscritti nell'apposito registro);
2. rimane in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile;
3. nomina al proprio interno un Presidente;
4. redige verbale delle proprie riunioni e le trascrive nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione;
5. nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea;
6. i membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Competenze dell'Organo di Controllo

1. È compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'organizzazione amministrativo-contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di amministrazione.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti;

3. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisione legale

Salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente statuto l'Associazione, nel caso in cui superi i limiti disposti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017 può nominare il revisore legale dei conti o l'Organo di Controllo che ha la funzione di revisore legale dei conti.

Art. 15 – LIBRI SOCIALI

L'APS deve tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto dall'Organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall'Organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione tenuto dall'Organo stesso;
- il libro dei volontari.

Ogni socio può prendere visione dei libri sociali previa richiesta scritta da inviare al Presidente.

Art. 16 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 17 - RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Letto, firmato

[Firma] *[Firma]*

Statuto

"CORO POLIFONICO HISTONIUM "BERNARDINO LUPACCHINO DAL VASTO"
Associazione di Promozione Sociale (APS)

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Vasto

Il presente documento è stato registrato il 19/03/2021
al n. 223 foglio 3

Visto e registrato il 19/03/2021



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Silvana Faricelli

Assemblea Straordinaria "Coro Polifonico Histonium B. Lupacchino dal Vasto" APS

Vasto, 19 febbraio 2021

Il giorno 19 febbraio 2021, alle ore 21:30, si riunisce in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea del Coro Polifonico Histonium B. Lupacchino dal Vasto APS. La riunione si è svolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 106 del decreto legge n. 18/2020, adoperando la piattaforma Zoom così come indicato nella lettera di convocazione.

Il Presidente Bruno Di Lena e la Segretaria dell'Associazione, D'Adamo Gabriella, si trovavano fisicamente nella stessa sede, ossia nell'abitazione del Presidente al fine di redigere e firmare il verbale a fine Assemblea.

L'Assemblea è stata convocata in data 1 febbraio 2021, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Nuovo Statuto del Coro Polifonico Histonium "B. Lupacchino dal Vasto" per adeguamento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" – Iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente Bruno Di Lena chiama Gabriella D'Adamo a svolgere le mansioni di segretaria e dichiara aperta l'Assemblea.

La Segretaria procede con l'appello e registra la presenza dei seguenti soci: Claudia Cavuoti, Valeria De Fanis, Francesca Di Tullio, Simona Falasca, Michelina Farinacci, Marina Iovacchini, Elietta Rotellini, Tiziana Spadaccini, Giovina Trofini, Sharon Bracone, Ada Castelli, Barbara D'Adamo, Gabriella D'Adamo, Nicoletta Desiati, Maria Rosaria Di Falco, Angela Di Pietro, Benedetta Eleuterio, Miriam Melle, Teresa Patriarchi, Clarice Petrella, Olimpia Trovarelli, Antonietta Valentini, Raffaele De Rosa, Damiano Di Tullio, Francesco Paolo Fiore, Salvatore Longo, Simone Piccirilli, Valerio Santoro, Alessandro Saraceni, Gaetano Fuiano, Giuseppe Palazzo.

La Segretaria raccoglie inoltre nr. 3 (tre) deleghe dei seguenti soci: Annagiulia Cilli (delega a Clarice Petrella), Massimo Di Ienno (delega a Michelina Farinacci) e Rosanna Fiore (delega a Francesco Paolo Fiore).

È presente all'Assemblea anche il Direttore Artistico Luigi Di Tullio.

Il Presidente constata che l'assemblea ha la maggioranza atta a deliberare, si procede quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) e di ottenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, finalizzata alla iscrizione del Coro Polifonico Histonium Bernardino Lupacchino dal Vasto APS al Registro Unico delle Associazioni del Terzo Settore.

Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da Coro Polifonico Histonium "B.lupacchino dal Vasto" a Coro Polifonico Histonium "B.lupacchino dal Vasto"-APS, utilizzabile solo dopo l'iscrizione nel registro Regionale o al RUNT.

Luigi Di Tullio
Bruno Di Lena

Il presidente procede quindi alla lettura degli articoli del nuovo statuto, redatto ai sensi del D.Lgs. 117/2017

Conclusasi la lettura degli articoli, si passa alla votazione per approvazione, i soci vengono chiamati singolarmente ad esprimere il proprio voto. Lo statuto composto di n.17 articoli, con le modifiche apportate, viene approvato dall'assemblea dei soci all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 23,20, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

La segretaria



Il presidente

